mento a fronte dell'emissione del modulo trovato sul parabrezza, non previsto dal C.d.S. e non atto amministrativo.

In data 11 novembre 1996 risponde la Polizia Municipale (*vedi riproduzione*) inviando fotocopia dell'ordinanza e dichiarandosi non competente per quanto riguarda la segnaletica quando, invece, per il Codice della Strada sono proprio i vigili urbani che devono segnalare la segnaletica insistente in violazione dello stesso.

Il colmo si raggiunge allorquando l'Ispettore (*sicuramente laureato*) dichiara (*non essendovi tenuto*) a dividere le entrate dovute a dei semplici moduli interni dalle entrate originate ai Verbali previsti dal Codice della Strada.

Lo stesso Ispettore dichiara che il divieto alle autocaravan deriva dalla lettera "H" del Codice della Strada, quando tale precisazione è assente dall'ordinanza.

Ecco un Ispettore che "interpreta" un'ordinanza ed il Codice della strada e, quanto, previsto dal legislatore (***insieme al Coordinamento Camperisti***) alla lettera ***h*** dell'articolo 7 del Codice della Strada (*istituzione d'aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan, in altre parole la possibilità per i comuni a nuovi interventi prima non disciplinati*), lo trasforma in un personale concetto per il quale diventa un luogo dove ghettizzare le famiglie che giungono in autocaravan.

Ma come si concilia Mondo Natura con tutto questo?

Naturalmente ho provveduto a scrivere nuovamente al Sindaco e al Collegio dei Sindaci Revisori e vedremo se prevale la ragione (archiviano la contravvenzione e revocano l'ordinanza anticamper) oppure proseguono nella persecuzione attivando un micidiale contenzioso.

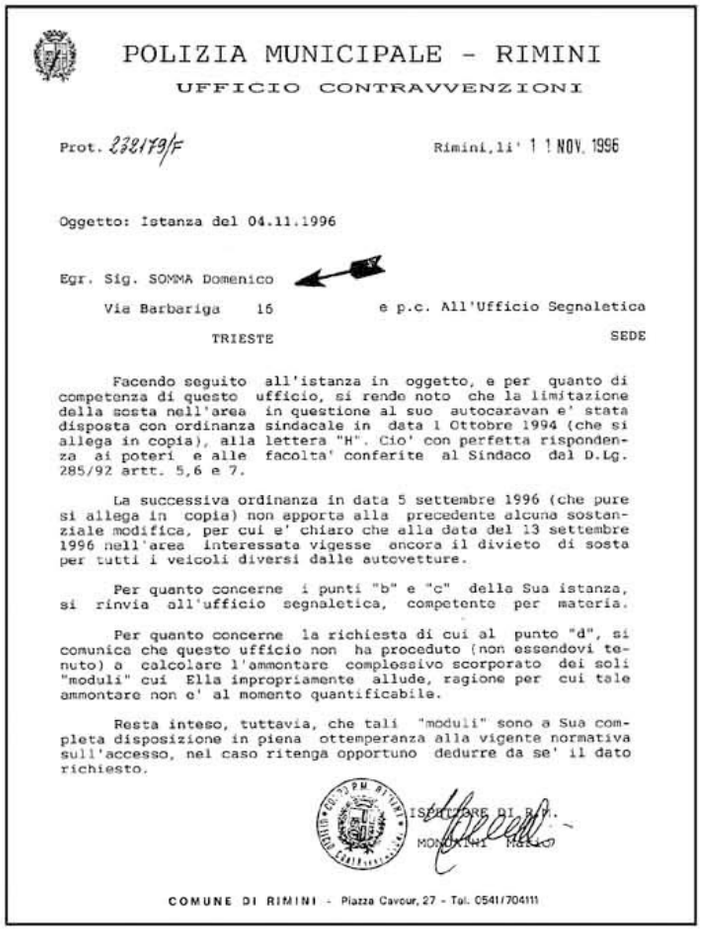

POLIZIA MUNICIPALE - RIMINI

UFFICIO CONTRAVVENZIONI

Prot. 232179/F — Rimini, li' 11 NOV. 1996

Oggetto: Istanza del 04.11.1996

Egr. Sig. SOMMA Domenico
Via Barbariga 16
TRIESTE

e p.c. All'Ufficio Segnaletica
SEDE

Facendo seguito all'istanza in oggetto, e per quanto di competenza di questo ufficio, si rende noto che la limitazione della sosta nell'area in questione al suo autocaravan e' stata disposta con ordinanza sindacale in data 1 Ottobre 1994 (che si allega in copia), alla lettera "H". Cio' con perfetta rispondenza ai poteri e alle facolta' conferite al Sindaco dal D.Lg. 285/92 artt. 5,6 e 7.

La successiva ordinanza in data 5 settembre 1996 (che pure si allega in copia) non apporta alla precedente alcuna sostanziale modifica, per cui e' chiaro che alla data del 13 settembre 1996 nell'area interessata vigesse ancora il divieto di sosta per tutti i veicoli diversi dalle autovetture.

Per quanto concerne i punti "b" e "c" della Sua istanza, si rinvia all'ufficio segnaletica, competente per materia.

Per quanto concerne la richiesta di cui al punto "d", si comunica che questo ufficio non ha proceduto (non essendovi tenuto) a calcolare l'ammontare complessivo scorporato dei soli "moduli" cui Ella impropriamente allude, ragione per cui tale ammontare non e' al momento quantificabile.

Resta inteso, tuttavia, che tali "moduli" sono a Sua completa disposizione in piena ottemperanza alla vigente normativa sull'accesso, nel caso ritenga opportuno dedurre da se' il dato richiesto.

ISPETTORE DI P.M.
MONTANINI MARCO

COMUNE DI RIMINI - Piazza Cavour, 27 - Tel. 0541/704111

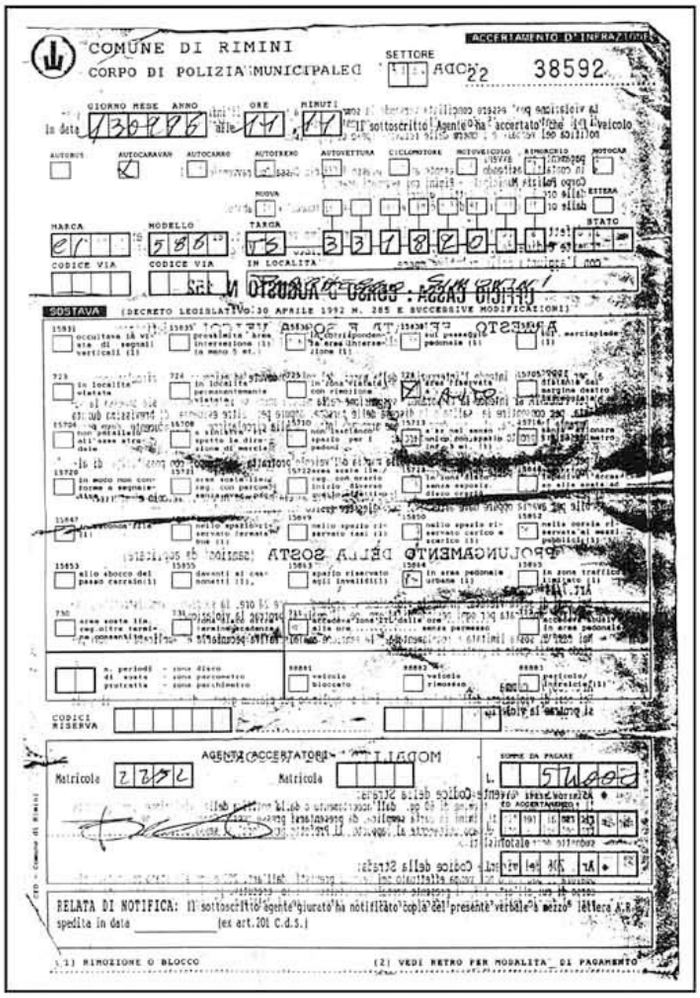

COMUNE DI RIMINI
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

ACCERTAMENTO D'INFRAZIONE
SETTORE 22 38592

GIORNO MESE ANNO — ORE — MINUTI
In data 13 09 96 alle 14 14 il sottoscritto Agente ha accertato che il veicolo

AUTOBUS — AUTOCARAVAN — AUTOCARRO — AUTOBRENO — AUTOVETTURA — CICLOMOTORE — MOTOVEICOLO — MOTOCARRO — MOTOCAR

MARCA — MODELLO — TARGA — STATO

CODICE VIA — CODICE VIA — IN LOCALITA'

SOSTAVA (DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992 N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

CODICI RISERVA

AGENTE ACCERTATORE
Matricola 2272 — Matricola

SOMME DA PAGARE L. 50000

RELATA DI NOTIFICA: Il sottoscritto agente giurato ha notificato copia del presente verbale a mezzo lettera A.R. spedita in data _____ (ex art.201 C.d.S.)

(1) RIMOZIONE O BLOCCO — (2) VEDI RETRO PER MODALITA' DI PAGAMENTO